

## NOTIZIARIO N. 45 - 7 DICEMBRE 2022

### EVENTI

14 DICEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI).	pag. 3
14 DICEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI).	pag. 4
16 DICEMBRE	FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO.	pag. 5
 SCHEDA DI ISCRIZIONE.		pag. 6
TERMINE ISCRIZIONI  31 DICEMBRE	TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC.      	pag. 8

### AFFARI GENERALI

- ◆ Protezione dei dati personali: gli strumenti di tutela a disposizione dell'interessato - la scheda informativa del garante su segnalazione e reclamo. pag. 10

### FISCALE

- ◆ Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui ai Decreti "Aiuti" bis, ter e quater: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. pag. 16

### FORMAZIONE






**Fondimpresa – Avviso 6/2022**  
**Fino a 50.000€ a fondo perduto in formazione**  
**a sostegno dell'innovazione digitale e/o tecnologica**  
**di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti.**

pag. 51

### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza: indicazioni sulla corretta applicazione e sui profili sanzionatori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. pag. 53



## AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)

### OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

### CONTENUTI

#### Modulo 1

- **Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.**
- **Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08**

### DURATA

4 ore

### DATE

**14 Dicembre 2022 (ore 9.00-13.00 )**

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna  
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

### SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

### INFO

Simona Facchini- [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280.280

**SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA**

## AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

### OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

### CONTENUTI

#### Modulo 1

- Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.
- Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08

#### Modulo 2

- Enti Bilaterali ed Organismi Paritetici: struttura e funzioni

### DURATA

8 ore

### DATE

**14 Dicembre 2022 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)**

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna  
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

### SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL - Via Maestri del lavoro 42/F - Fornace Zarattini (RA)

### INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

**SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA**

## AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO

### OBIETTIVI

Il corso è finalizzato ad AGGIORNARE le conoscenze teorico-pratiche circa l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo così come previsto dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

### CONTENUTI

- Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- Responsabilità dell'operatore.
- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge.
- Verifica finale dell'apprendimento.

### DURATA

4 ore

### DESTINATARI

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori.

### DATE

**16 Dicembre 2022 (9.00-13.00)**

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna  
€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

### SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI - Via Maestri del Lavoro, 42/F - Fornace Zarattini (RA)

### INFO

Simona Facchini- [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280.280

**SU RICHIESTA LA FORMAZIONE POTRA' ESSERE EROGATA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA**

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com)

Corso:

Ragione Sociale: ..... P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel. ....Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

**Codice SDI per emissione fattura elettronica**.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

### DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome: .....Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese  
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

### FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_(nome e cognome), in qualità di \_\_\_\_\_ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito [www.sviluppoppi.com](http://www.sviluppoppi.com), dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato \_\_\_\_\_

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: [info@sviluppoppi.com](mailto:info@sviluppoppi.com)

## Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC

<b>Specializzazione tecnica nazionale</b>	<b>Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali</b>
<b>Descrizione del profilo</b>	Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.
<b>Contenuti del percorso</b>	Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doveri dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.
<b>Sede di svolgimento</b>	Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari
<b>Durata e periodo di svolgimento</b>	800 ore di cui 240 di stage Il corso è stato avviato il 30 Novembre 2022 e terminerà a luglio 2023
<b>Numero posti disponibili</b>	Si riaprono le iscrizioni al corso per un numero massimo di n. 5 posti aggiuntivi.
<b>Attestato rilasciato</b>	Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in <b>Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali</b>
<b>Destinatari e requisiti d'accesso</b>	Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico professionali: <b>Competenze di Base:</b> conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza

	<p>del disegno tecnico CAD-AUTOCAD.</p> <p><b>Competenze Tecnico-Professionali:</b> basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica.</p> <p><b>Competenze Trasversali:</b> capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.</p>
<b>Scadenza iscrizioni e termini di invio</b>	<p>La domanda di iscrizione al corso deve pervenire <b>entro il 31/12/2022</b> tramite e-mail a <a href="mailto:formazione@sviluppopmi.com">formazione@sviluppopmi.com</a>. E' possibile scaricare la scheda d'iscrizione direttamente dal sito di Sviluppo PMI.</p>
<b>Modalità di selezione</b>	<p>L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione. I requisiti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione tramite un colloquio individuale che andrà ad indagare le competenze trasversali e motivazionali. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare 5 candidati da ammettere al corso. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.</p>
<b>Inizio lezioni e modalità di recupero</b>	<p>Le lezioni per i partecipanti ammessi inizieranno il <b>10 gennaio 2023</b>. Sono previste delle modalità di recupero delle lezioni perse mediante materiale didattico e tutoring dei docenti di riferimento.</p>
<b>Ente di formazione</b>	<p>Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)</p>
<b>Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso</b>	
<p><b>Scuola capofila</b> Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna</p>	
<p><b>Imprese:</b> Alpi Spa, Agostini Nautica Srl, A.T.E: Sas, ATI Mariani Srl, ATL Group Spa; Aweta Sistemi SpA, C&amp;C Group Srl, Emmeci Srl, Eurocompany SPA, F.A.M. Srl, Farmo Res Srl, Minipan Srl, Phizero Srl, Prima Folder Srl, qb Studio Srl, Resta Srl, Sica Spa, S.A.I.I.E. Srl, Simmetria Sas; Surgital Spa, Teco Impianti Srl.</p>	
<p><b>Università</b> Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN, Bologna</p>	
<b>Contatti</b>	<p>Referente: Tiziana Coppi Pieri - Tel. 0544.280280  E-mail: <a href="mailto:formazione@sviluppopmi.com">formazione@sviluppopmi.com</a>  Sito Web: <a href="http://www.sviluppopmi.com">www.sviluppopmi.com</a></p>
<b>Riferimenti</b>	<p>Rif. PA 2022-17186/RER approvata con DGR 1379 del 01/08/2022 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 2. Istruzione e Formazione.</p>

**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
GLI STRUMENTI DI TUTELA A DISPOSIZIONE DELL'INTERESSATO - LA SCHEDA INFORMATIVA  
DEL GARANTE SU SEGNALAZIONE E RECLAMO**

Il 6 dicembre 2022 il Garante privacy ha pubblicato l'acclusa [scheda informativa](#) che illustra, in modo dettagliato, caratteristiche, differenze e modalità di impiego degli strumenti di tutela a disposizione dell'interessato previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali: la segnalazione e il reclamo.

L'iniziativa fa parte di un più ampio progetto dell'Autorità, che punta a offrire strumenti per comprendere facilmente quali diritti sono riconosciuti alle persone in materia di protezione dei dati personali e illustrano le modalità per un concreto esercizio di tali diritti.

La scheda è pubblicata sul sito Internet del Garante alla pagina <https://www.gpdp.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali>

## SCHEDA INFORMATIVA

# SEGNALAZIONE E RECLAMO

Gli strumenti di tutela a disposizione dell'interessato



### GLI STRUMENTI DI TUTELA A DISPOSIZIONE DELL'INTERESSATO

L'interessato può far valere il proprio diritto alla protezione dei dati personali secondo modalità di tutela differenziate e graduali:

- a) in una prima fase, affidata all'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, **il cittadino può esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, ecc. direttamente nei confronti dei soggetti che trattano i dati a lui riferibili.**



L'apposita istanza va presentata al titolare del trattamento e non al Garante, che fornisce le informazioni richieste senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Al riguardo, può eventualmente essere utilizzato il modello predisposto dal Garante reperibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924&zx=m2ia3q266lgt> nonché consultata la scheda sull'accesso ai dati al seguente link [SCHEDA Diritto di accesso dell'interessato - Garante Privacy \(gpdp.it\)](#);

b) **nel caso in cui l'interessato non veda soddisfatte le sue richieste, può rivolgersi al Garante**, chiedendo di pronunciarsi sulla legittimità del trattamento dei dati personali che lo riguardano, mediante segnalazione o reclamo. Vediamoli nel dettaglio.

# LA SEGNALAZIONE



## COME PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE



**Chiunque può scegliere di inviare al Garante una "segnalazione"**, quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato, non disponendosi di sufficienti informazioni, oppure qualora si intenda effettuare una semplice "denuncia" che possa indurre il Garante ad effettuare un controllo sull'attività asseritamente illecita di un titolare o sull'eventuale violazione della normativa.

**Per la segnalazione non sono previsti particolari vincoli di forma.** Il segnalante potrà infatti limitarsi a fornire tutti gli elementi in suo possesso da cui possa evincersi la illegittimità o illiceità del trattamento richiedendo un controllo dell'Autorità.

Oltre alla tradizionale modalità cartacea di trasmissione alla sede del Garante, si informa che in adempimento a specifiche previsioni del CAD, dettagliate dalle più recenti linee-guida AgID sui documenti informatici, la corrispondenza elettronica in ingresso per la quale è opportuno un riscontro formale, quale la segnalazione, **deve essere inviata esclusivamente alle caselle ufficiali dell'Autorità pubblicate nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ovvero alle caselle [protocollo@gpdp.it](mailto:protocollo@gpdp.it) oppure [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)**, a seconda del sistema di messaggistica utilizzato (PEO o PEC).

In questo modo il flusso documentale potrà instaurarsi correttamente, si riceverà poi la ricevuta di protocollo con le informazioni che la normativa ci richiede di fornire.

**La segnalazione può essere esaminata dall'Autorità, ma non comporta la necessaria adozione di un provvedimento.**

## LA SEGNALAZIONE: RIFERIMENTI NORMATIVI



Secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali integrato dal d.lgs. 101/2018, visualizzabile al seguente link: [www.garanteprivacy.it/codice](http://www.garanteprivacy.it/codice):

*"Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento".*

È fondamentale consultare anche il "Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali", disponibile al seguente link: <https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9107633> (in particolare art. 19, commi 1, 2, 3, 4).

## **È POSSIBILE INVIARE SEGNALAZIONI ANONIME?**

Il comma 2 dell'art. 19 del Regolamento n. 1/2019 citato prevede che di regola la segnalazione sia presentata da un soggetto identificato, ma l'Autorità può utilizzare le notizie indicate in eventuali segnalazioni che provengono da un soggetto non identificato – ossia anonime - qualora ritenga di dover avviare controlli su casi nei quali ravvisa il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni di soggetti interessati dal trattamento, oppure ricorre comunque un caso di particolare gravità.

Nel caso di segnalante che per motivi di sicurezza (lavoratore che teme ritorsioni, genitori nel settore scolastico, ecc.), chiedi di mantenere l'anonimato, va osservato che tale modalità, pur accettata dall'Autorità, non esime la stessa, qualora venisse proposto accesso ai documenti amministrativi, dal gestire come Amministrazione destinataria la richiesta di accesso, verificando, caso per caso, l'interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, nonché dal valutare la sussistenza di una delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto alla conoscibilità del richiedente.

## **PRESENTARE LA SEGNALAZIONE HA UN COSTO?** **SI PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO?**

La presentazione della segnalazione è gratuita.

Non è invece possibile chiedere il risarcimento del danno in sede di contenzioso di fronte al Garante. Eventuali pretese risarcitorie possono essere fatte valere dinnanzi al giudice competente.

## **SEGNALAZIONI SPECIFICHE: REVENGE PORN,** **COMUNICAZIONI INDESIDERATE E CYBERBULLISMO**

Per quanto attiene tali segnalazioni, vista la specifica modulistica riservata a quest'ultime, presente sul sito ufficiale dell'Autorità, si rinvia alle pagine tematiche dedicate, presenti in home page in continuo aggiornamento, inseriti anche ai link di seguito riportati:

- <https://www.gpdp.it/web/guest/temi/revengeporn>
- <https://www.gpdp.it/telemarketing>
- <https://www.gpdp.it/cyberbullismo>

# IL RECLAMO



## COME PRESENTARE UN RECLAMO



Diversamente dalla segnalazione, secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 il **"reclamo"** al Garante è un **atto circostanziato con il quale l'interessato rappresenta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.**

**Gli articoli 141 e 142 del Codice in materia di protezione dei dati personali integrato dal d.lgs. 101/2018, prevedono che il reclamo sia presentato dall'interessato o su mandato di questo da un legale o un ente del terzo settore e che debba contenere indicazioni quanto più dettagliate dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono lese, nonché gli estremi identificativi del titolare, dell'eventuale responsabile e dell'istante, con in allegato, qualora se ne disponga, documentazione inerente.**

Questo ulteriore e particolare strumento può essere proposto sia quando non è possibile ottenere tutela attraverso l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, sia quando si ritenga che tale tutela sia stata insoddisfacente o non sia pervenuto riscontro nel tempo previsto (cfr. art. 12 del GDPR, *"senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa"*), sia per promuovere comunque una decisione dell'Autorità su una questione di sua competenza in caso di violazione della normativa.

Anche il reclamo è presentato al Garante senza particolari formalità e può essere proposto in carta libera, o anche utilizzando il modello e le istruzioni del Garante, reperibili sul sito istituzionale.

Il reclamo e l'eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata, ovvero con firma digitale, ovvero con firma autografa (in tale ultimo caso, al reclamo dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell'interessato/a in corso di validità).

Oltre alla tradizionale modalità cartacea di trasmissione alla sede del Garante, si informa che in adempimento a specifiche previsioni del CAD, dettagliate dalle più recenti linee-guida AgID sui documenti informatici, la corrispondenza elettronica in ingresso per la quale è opportuno un riscontro formale, quale il reclamo, **deve essere inviata esclusivamente alle caselle ufficiali dell'Autorità pubblicate nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ovvero alle caselle [protocollo@gpdp.it](mailto:protocollo@gpdp.it) oppure [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)**, a secondo del sistema di messaggistica utilizzato (PEO o PEC).

In questo modo il flusso documentale potrà instaurarsi correttamente, si riceverà poi la ricevuta di protocollo con le informazioni che la normativa ci richiede di fornire.

Per ulteriori informazioni: <https://www.gpdp.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo>



## IL RECLAMO: RIFERIMENTI NORMATIVI

Come detto, il reclamo è disciplinato dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dagli artt. 141, 142 e 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali integrato dal d.lgs. 101/2018.

È fondamentale consultare anche il *"Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al*

*Garante per la protezione dei dati personali"*, disponibile al seguente link:

<https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9107633> (in particolare art. 8 e seguenti).

Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sono disponibili nella Scheda informativa "Che cos'è il reclamo e come si presenta al Garante" reperibile al seguente link:

<https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=mod9el8xtdlt>

## PRESENTARE UN RECLAMO HA UN COSTO?

## SI PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO?

**Anche il reclamo come la segnalazione è gratuito.** Non è invece possibile chiedere il risarcimento del danno in sede di contenzioso di fronte al Garante. Eventuali pretese risarcitorie possono essere fatte valere dinnanzi al giudice competente.



## PER ULTERIORI INFORMAZIONI

**Consultare la sezione del sito web del Garante "I miei diritti"**, dove è possibile conoscere i diritti riconosciuti alle persone in materia di protezione dei dati, scoprire le tutele previste dalla normativa vigente e come attivarle. Sono inoltre offerti suggerimenti ed esempi di buone pratiche per proteggere meglio i propri dati nelle varie situazioni ed attività della vita quotidiana: [www.gpdp.it/i-miei-diritti](http://www.gpdp.it/i-miei-diritti)

**CREDITI D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DI CUI AI DECRETI "AIUTI" BIS, TER E QUATER  
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con l'acclusa circolare n. 36 del 29 novembre u.s., l'Agenzia delle Entrate offre una panoramica aggiornata sui tax credit energia e gas per il terzo e quarto trimestre 2022, alla luce delle disposizioni contenute nei decreti ("Aiuti-bis") 9/8/2022 n. 115, (Aiuti-ter") 23/9/2022 n. 144 e (Aiuti-quater) 18/11/2022 n. 176 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 43, 42, 36 e 32 del 2022).

Con tale documento di prassi - che comprende anche alcune FAQ - l'Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti sull'ambito applicativo e sulla disciplina dei crediti d'imposta in favore delle imprese particolarmente danneggiate dall'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, con riferimento a quelli previsti per il terzo e il quarto trimestre 2022 (art. 6 del d.l. n. 115/2022, art. 1 del d.l. n. 144/2022 e art. 1 del d.l. n. 176/2022); come riportato nella sua prima parte, i crediti in esame sono utilizzabili in compensazione entro il 30 giugno 2023 e sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie a altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. L'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 dovrà, poi, essere comunicato all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, secondo i criteri che saranno definiti in un prossimo provvedimento.

La circolare, elaborata con il contributo del ministero della Transizione ecologica (MITE) e dell'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), inoltre:

- illustra agevolazioni e relativi codici tributo da indicare nel modello F24;
- fa il punto sulle modalità di calcolo semplificato dei menzionati crediti;
- offre precisazioni, tra l'altro, sul concetto di "impresa" e sul calcolo semplificato operato dal venditore in relazione ai crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese "non energivore" e di quelle "non gasivore";
- risponde a una serie di domande sottoposte dalle associazioni di settore, tra cui:
  - a. calcolo dell'incremento di costo della componente energetica ai fini dell'accesso al credito d'imposta energia elettrica per un'impresa non intestataria dell'utenza nel trimestre di riferimento del 2019;
  - b. spettanza del credito d'imposta per le imprese che utilizzano GNL o GPL;
  - c. criterio di calcolo del credito d'imposta nel caso di fatture riportanti consumi relativi a trimestri differenti;
  - d. spese per l'acquisto di gas naturale per l'alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento.



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

*Roma, 29 novembre 2022*

***OGGETTO: Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater).***

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>1. CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022.....</b>	<b>5</b>
<b>2. CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2022 .....</b>	<b>12</b>
<b>3. CALCOLO SEMPLIFICATO RELATIVO AI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE "NON ENERGIVORE" E DI QUELLE "NON GASIVORE" .....</b>	<b>16</b>
<b>4. COMUNICAZIONE RELATIVA AI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI NELL'ESERCIZIO 2022 .....</b>	<b>21</b>
<b>5. RISPOSTE A QUESITI .....</b>	<b>22</b>
<b>5.1. Spettanza dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile .....</b>	<b>22</b>
<b>5.2 Spettanza del credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 nel caso in cui l'unico contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW riferibile all'impresa "non energivora" sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in locazione. ....</b>	<b>23</b>
<b>5.3. Calcolo dell'incremento di costo della componente energetica ai fini dell'accesso al credito d'imposta energia elettrica per un'impresa non intestataria dell'utenza nel trimestre di riferimento del 2019 .....</b>	<b>24</b>
<b>5.4. Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella richiesta dalla norma nei trimestri rilevanti per la verifica dell'incremento del costo medio dell'energia elettrica per le imprese "non energivore" .....</b>	<b>25</b>
<b>5.5. Vendita di energia elettrica alle imprese "non energivore" senza ricorso alla rete pubblica .....</b>	<b>26</b>
<b>5.6 Nozione di "componente energia" .....</b>	<b>26</b>
<b>5.7. Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019 .....</b>	<b>27</b>
<b>5.8. POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'incremento del costo della componente energetica .....</b>	<b>28</b>
<b>5.9. Criterio di calcolo del credito d'imposta nel caso di fatture riportanti i consumi relativi a trimestri differenti.....</b>	<b>29</b>
<b>5.10. Spettanza del credito d'imposta per le imprese che utilizzano GNL (gas naturale liquido) .....</b>	<b>29</b>
<b>5.11. Spettanza del credito d'imposta per le imprese che utilizzano GPL (gas di petrolio liquefatto) .....</b>	<b>30</b>
<b>5.12. Spettanza del credito d'imposta alle imprese "non gasivore" per l'acquisto di gas per uso autotrasporto .....</b>	<b>30</b>
<b>5.13. Spettanza del credito d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria.....</b>	<b>31</b>

<b>5.14. Spese per l'acquisto di gas naturale per l'alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento .....</b>	<b>32</b>
<b>5.15. Applicazione dell'agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche .....</b>	<b>33</b>

## PREMESSA

Al fine di contenere l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina sono stati emanati, tra gli altri:

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rubricato “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” (c.d. “decreto Aiuti”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*” (c.d. “decreto Aiuti-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rubricato “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” (c.d. “decreto Aiuti-ter”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, rubricato “*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*” (c.d. “decreto Aiuti-quater”).

In particolare, si osserva che le disposizioni agevolative di cui all'articolo 6 del decreto Aiuti-bis, all'articolo 1 del decreto Aiuti-ter e all'articolo 1 del decreto Aiuti-quater, previste in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, sostanzialmente prorogano le agevolazioni già riconosciute con riferimento a periodi precedenti – introdotte con i decreti-legge 27 gennaio 2022,

n. 4<sup>1</sup> (c.d. decreto Sostegni-*ter*), 1° marzo 2022, n. 17<sup>2</sup> (c.d. decreto Energia), e 21 marzo 2022, n. 21<sup>3</sup> (c.d. decreto Ucraina) – incrementandone la misura.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l’altro, dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni e ai *Dossier* della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Con il medesimo documento di prassi si provvede, inoltre, a rispondere a taluni quesiti specifici pervenuti alla scrivente in merito all’ambito applicativo delle anzidette misure.

Per quanto concerne i chiarimenti di natura non fiscale, questi sono resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Resta fermo che eventuali dubbi interpretativi afferenti questioni di carattere non fiscale non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

## **1. CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022**

L’articolo 6 del decreto Aiuti-*bis* ha riconosciuto alcuni contributi straordinari attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale; nello specifico, viene riconosciuto:

- ai sensi del comma 1, un credito d’imposta del 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed

---

<sup>1</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

<sup>2</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

<sup>3</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

effettivamente utilizzata<sup>4</sup> nel terzo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica<sup>5</sup>, i cui costi medi (per kWh), calcolati sulla base del secondo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), hanno subito un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla disciplina relativa all'agevolazione in commento, si richiama quanto precisato nelle circolari del 13 maggio 2022, n. 13/E, e dell'11 luglio 2022, n. 25/E;

- ai sensi del comma 2, un credito d'imposta del 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale<sup>6</sup>, a condizione che il prezzo di quest'ultimo, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Per ogni approfondimento in ordine alla disciplina relativa all'agevolazione in commento, si rinvia alla circolare del 16 giugno 2022, n. 20/E;
- ai sensi del comma 3, un credito d'imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (ossia contatori aventi potenza impegnata pari o superiore a 15 kW), diverse dalle

---

<sup>4</sup> Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse consumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso, l'incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale.

<sup>5</sup> Di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017.

<sup>6</sup> Queste imprese sono quelle operanti nei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e con consumi di gas, nel primo trimestre 2022, non inferiori al 25 per cento del volume indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla disciplina relativa all'agevolazione in commento, si richiama quanto precisato nelle circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;

- ai sensi del comma 4, un credito d'imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subito, nel secondo trimestre 2022, un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla disciplina relativa all'agevolazione in commento, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 20/E del 2022.

Beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le "imprese" che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste<sup>7</sup>. In proposito, si precisa che sono ammesse all'agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. tra le altre, la circolare 28 novembre 2011, n. 51/E, paragrafo 1, riguardante il credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca e la circolare 10 novembre 2021, 14/E, paragrafo 1, avente ad oggetto il credito d'imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo.

<sup>8</sup> Cfr. circolare 16 marzo 2016, n. 5/E, paragrafo 1, avente ad oggetto il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Si ritiene, inoltre, che in assenza di un'espressa esclusione normativa, possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460<sup>9</sup>, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.

In particolare con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata. A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)<sup>10</sup>.

Con riferimento alle imprese sia “energivore” sia “non energivore”, non ancora costituite alla data del 1° aprile 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della

---

<sup>9</sup> Cfr. tra l'altro, il paragrafo 1 della circolare 10 novembre 2021, n. 14/E, avente ad oggetto il credito d'imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo nonché la risposta a interpello n. 522 del 21 ottobre 2022, concernente i crediti d'imposta relativi all'acquisto di beni strumentali.

<sup>10</sup> Cfr. il paragrafo 3.2 della circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, ancorché concernente la detrazione dell'IVA relativa a beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni imponibili ed escluse.

componente energia elettrica del secondo trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al secondo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il secondo trimestre 2019, a 50,87 euro/MWh<sup>11</sup>;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il secondo trimestre 2019, a 11,60 euro/MWh<sup>12</sup>,

per un importo complessivo pari a 62,47 euro/MWh.

In forza dell'articolo 1, comma 3, del decreto *Aiuti-quater*, i crediti d'imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023<sup>13</sup>, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Ciò a differenza dei corrispondenti crediti d'imposta relativi al primo e al secondo trimestre del 2022, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022.

Per consentire l'utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 16 settembre 2022, n. 49/E, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "6968", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "6969", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";

---

<sup>11</sup>) Fonte Gestore dei mercati energetici (GME): <https://www.mercatoelettrico.org/it/download/DatiStorici.aspx> > 2019; valutato come media aritmetica dei valori orari di prezzo nel periodo 1.04.19 ore 1 – 31.06.19 ore 24.

<sup>12</sup> Fonte AREGA: <https://www.arera.it/allegati/docs/19/109-19rt.pdf>, tabella 2.

<sup>13</sup> Con l'articolo 6, comma 6, del decreto *Aiuti-bis* era stato previsto l'utilizzo dei crediti d'imposta entro il 31 dicembre 2022. Il termine è stato poi prorogato al 31 marzo 2023 dall'articolo 1, comma 11, lettera a), del decreto *Aiuti-ter* e, da ultimo, al 30 giugno 2023 dall'articolo 1, comma 3, del decreto *Aiuti-quater*.

- “6970”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

Si evidenzia che i crediti d’imposta non possono essere chiesti a rimborso.

Per espressa previsione normativa, tali crediti d’imposta:

- non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, della l. n. 244 del 2007<sup>14</sup> e di cui all’articolo 34 della l. n. 388 del 2000<sup>15</sup>;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non determini il superamento del costo sostenuto.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 dispone che i crediti d’imposta in commento – utilizzabili entro il 30 giugno 2023 – sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di

---

<sup>14</sup> L’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 prevede che «a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro».

<sup>15</sup> L’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare». L’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro».

credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi siano cedibili "solo per intero" implica che l'eventuale utilizzo parziale del credito in compensazione tramite modello F24 non consente, in ogni caso, la cessione della quota non utilizzata.

Per consentire la cessione dei crediti d'imposta, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione datata 11 ottobre 2022, n. 59, con la quale sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "7728", denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "7729", denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "7730", denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "7731", denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115".

Le disposizioni in commento stabiliscono che, in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Il citato articolo 1, comma 4, prevede, inoltre, che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità degli anzidetti crediti d'imposta sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Premesso che con il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2022, n. 253445, sono state approvate le regole per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas nel primo e nel secondo trimestre 2022, con successivo provvedimento direttoriale del 6 ottobre 2022, n. 376961, è stata disposta l'estensione delle citate regole ai crediti d'imposta di cui al presente paragrafo (ferme restando le diverse scadenze previste per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari).

Quest'ultimo provvedimento stabilisce, inoltre, che la cessione dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 deve essere oggetto di apposita comunicazione.

Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla disciplina relativa alla cedibilità dei crediti in commento, si richiama quanto precisato nelle circolari n. 13/E e n. 20/E del 2022.

## **2. CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2022**

L'articolo 1 del decreto Aiuti-*ter* ha riproposto alcuni contributi straordinari attribuiti nella forma di credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale; nello specifico, viene riconosciuto:

- ai sensi del comma 1, un credito d'imposta del 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata<sup>16</sup> nei mesi di ottobre e novembre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica<sup>17</sup>, i cui costi medi (per kWh), calcolati sulla base del terzo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), hanno subito un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore approfondimento al riguardo, si richiama quanto precisato nelle circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;
- ai sensi del comma 2, un credito d'imposta del 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale<sup>18</sup>, a condizione che il prezzo di quest'ultimo, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME, abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore approfondimento in proposito, si rinvia alla circolare n. 20/E del 2022;

---

<sup>16</sup> Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'articolo 1, comma 2, del decreto Aiuti-*quater* ha riconosciuto il medesimo credito d'imposta anche in relazione al mese di dicembre 2022. In tali casi, l'incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale.

<sup>17</sup> Di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

<sup>18</sup> Queste imprese sono quelle operanti nei settori di cui all'allegato 1 al decreto del MITE 21 dicembre 2021, n. 541, e con consumi di gas, nel primo trimestre 2022, non inferiore al 25 per cento del volume indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

- ai sensi del comma 3, un credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, corrispondente a una potenza impegnata di circa 4 kW (in luogo della potenza disponibile minima di 16,5 kW prevista per il secondo e il terzo trimestre 2022), diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Per ogni approfondimento, si richiamano le circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;
- ai sensi del comma 4, un credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subito, nel terzo trimestre 2022, un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni approfondimento, si rinvia alla circolare n. 20/E del 2022.

L'articolo 1, comma 1, del decreto Aiuti-*quater* ha riconosciuto i medesimi crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sopra descritti, alle stesse condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022.

Con riferimento alle imprese sia "energivore" sia "non energivore", non ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del terzo trimestre 2019, necessario per il raffronto

con i costi medi della materia energia relativa al terzo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il terzo trimestre 2019, a 51,01 euro/MWh<sup>19</sup>;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il terzo trimestre 2019, a 11,70 euro/MWh<sup>20</sup>,

per un importo complessivo pari a 62,71 euro/MWh.

In forza dell'articolo 1, comma 3, del decreto *Aiuti-quater*, i crediti d'imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023<sup>21</sup>, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Per consentire l'utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 30 settembre 2022, n. 54/E, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "6983", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144";
- "6984", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144";
- "6985", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144";

---

<sup>19</sup> Fonte: Gestore dei mercati energetici (GME)

<https://www.mercatoelettrico.org/it/download/DatiStorici.aspx> > 2019; valutato come media aritmetica dei valori orari di prezzo nel periodo 1.07.19 ore 1 – 30.09.19 ore 24.

<sup>20</sup> Fonte ARERA: <https://www.arera.it/allegati/docs/19/263-19rt.pdf>, tabella 2.

<sup>21</sup> Con l'articolo 1, comma 6, del decreto *Aiuti-ter* era stato previsto l'utilizzo dei crediti d'imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 entro il 31 marzo 2023. Il termine è stato poi rideterminato al 30 giugno 2023 dall'articolo 1, comma 3, del decreto *Aiuti-quater*.

- “6986”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 dispone che i crediti d’imposta in commento – utilizzabili entro il 30 giugno 2023 – sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Per ogni ulteriore chiarimento in merito all’utilizzo dei crediti d’imposta, alla cumulabilità e alla cedibilità degli stessi si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 1.

Per completezza si rileva che con l’articolo 3, comma 1, del decreto Aiuti-*quater* viene data alle «*imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate*» la possibilità di rateizzare gli «*importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023*».

Per quanto rilevante ai fini fiscali, si evidenzia che il medesimo articolo 3, comma 7, stabilisce che l’accesso al piano di rateizzazione di cui sopra è alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 previsti, rispettivamente, dall’articolo 1 del decreto Aiuti-*ter* e dall’articolo 1 del decreto Aiuti-*quater*.

### **3. CALCOLO SEMPLIFICATO RELATIVO AI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” E DI QUELLE “NON GASIVORE”**

L’articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto Aiuti prevede che: «*Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli*

*articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore».*

La norma in esame riguarda:

- le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017; nei confronti di tali imprese è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 15 per cento<sup>22</sup> della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022 (cfr. articolo 3 del decreto Ucraina);
- le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; nei confronti di tali imprese è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 25 per cento<sup>23</sup> della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato

---

<sup>22</sup> Tale contributo, inizialmente fissato nella misura del 12 per cento dall'articolo 3, comma 1, del decreto Ucraina, è stato rideterminato nella misura del 15 per cento dall'articolo 2, comma 3, del decreto Aiuti.

<sup>23</sup> Tale contributo, inizialmente fissato nella misura del 20 per cento dall'articolo 4, comma 1, del decreto Ucraina, è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall'articolo 2, comma 1, del decreto Aiuti.

nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (cfr. articolo 4 del decreto Ucraina).

Si ricorda che le imprese di cui sopra possono usufruire dei crediti d'imposta descritti a condizione, rispettivamente, che:

- il prezzo della componente energetica<sup>24</sup>, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con l'intervento normativo in esame è stata introdotta una modalità di calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito d'imposta, nonché dell'ammontare dello stesso.

In particolare, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa si sia rifornita dal medesimo venditore sia nel primo trimestre del 2019 sia nei primi due trimestri del 2022.

---

<sup>24</sup> Come definita dalle circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022.

Si precisa che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell'incremento di costo e dell'ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d'imposta fruibile in capo al beneficiario.

Resta fermo che la circostanza per cui l'utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all'opportunità di chiedere allo stesso l'anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d'imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

Come chiarito dall'ARERA con comunicato del 7 ottobre 2022, considerato che il decreto Aiuti non ha stabilito uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l'impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore e che il termine per la comunicazione da parte del venditore deve ritenersi posto a tutela delle esigenze dell'impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per utilizzare il credito d'imposta, *“i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente”* ai 60 giorni normativamente previsti.

Si precisa che:

- qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo dell'energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, questi ultimi non sono sufficienti a determinare la sussistenza del requisito richiesto per accedere al credito d'imposta per l'acquisto dell'energia elettrica (costituito dall'incremento in misura superiore al 30 per cento dei costi medi per kWh della componente energetica, nel raffronto tra i due trimestri di riferimento); ciò in quanto la spettanza del credito è calcolata tenendo conto di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa. È, pertanto, necessario per l'impresa effettuare un nuovo calcolo che tenga conto anche degli ulteriori punti di prelievo, al fine di verificare la sussistenza del presupposto di legge. In caso

di esito positivo, gli ulteriori punti di prelievo di energia elettrica possono essere considerati ai fini della determinazione del credito d'imposta;

- qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di riconsegna del gas naturale ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, questi possono essere considerati ai fini della quantificazione del credito d'imposta spettante<sup>25</sup>.

Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, "fruitore" del credito d'imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l'attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Come già chiarito con la circolare n. 13/E del 2022, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del d.l. n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero in capo all'Agenzia delle entrate degli importi non spettanti.

Analoghe disposizioni in merito alla possibilità di richiedere il calcolo semplificato di cui trattasi sono state previste dall'articolo 6, comma 5, del decreto Aiuti-*bis*, relativamente ai crediti d'imposta spettanti per il terzo trimestre 2022<sup>26</sup>,

---

<sup>25</sup> Cfr. deliberazione del 29 luglio 2022, n. 373, con cui l'ARERA ha definito il contenuto e le modalità della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza degli obblighi comunicativi previsti. L'ARERA ha, inoltre, precisato (vedasi il comunicato del 7 ottobre 2022 - <https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm>) che, qualora il venditore non ottemperi alla richiesta del cliente:

a) entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, ossia entro il 29 agosto 2022;

b) con la dovuta diligenza anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente al 29 agosto, tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l'impresa alla richiesta del credito d'imposta;

tale circostanza determina "l'avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione".

<sup>26</sup> Con deliberazione del 4 ottobre 2022, n. 474, l'ARERA ha definito, con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022, il contenuto e le modalità della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza degli obblighi comunicativi previsti. In particolare, l'ARERA ha, inoltre, precisato (vedasi comunicato del 7 ottobre 2022

e dall'articolo 1, comma 5, del decreto Aiuti-ter, con riferimento ai crediti d'imposta spettanti per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L'anzidetta possibilità deve intendersi riconosciuta, inoltre, anche in relazione ai crediti d'imposta spettanti per il mese di dicembre 2022, in forza dell'articolo 1, comma 5, del decreto Aiuti-quater, secondo cui a tali ultimi crediti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto Aiuti-ter.

#### **4. COMUNICAZIONE RELATIVA AI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI NELL'ESERCIZIO 2022**

Come stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto Aiuti-quater, i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023<sup>27</sup>, all'Agenzia delle entrate, l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, «*a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito*».

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

---

- <https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm>) che, qualora il venditore non ottemperi alla richiesta del cliente:

a) «*entro il 30 novembre 2022*»;

b) con la dovuta diligenza anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente al 29 agosto, tenuti conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l'impresa alla richiesta del credito d'imposta;

tale circostanza determina «*l'avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione*».

<sup>27</sup> Con l'articolo 1, comma 8, del decreto Aiuti-ter era stato inizialmente previsto il 16 febbraio 2023 come termine per l'invio della richiamata comunicazione da parte dei beneficiari dei crediti d'imposta del terzo trimestre 2022 e dei mesi di ottobre e novembre 2022, poi rideterminato nella data del 16 marzo 2023, estendendolo anche ai beneficiari del credito d'imposta relativo al mese di dicembre 2022.

## 5. RISPOSTE A QUESITI

### 5.1. Spettanza dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile

#### Domanda

Si chiede di chiarire quale sia il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti d'imposta sopra indicati, qualora sia concesso in locazione un immobile e le relative spese per l'utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute, nel trimestre del 2022 per il quale spetterebbero gli anzidetti crediti, dall'impresa conduttrice dell'immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, che risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.

#### Risposta

Si precisa, in ordine al solo beneficio fiscale in argomento, che i crediti d'imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall'impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.

Ciò in conformità con la *ratio* del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della norma, che istituisce il credito d'imposta a parziale ristoro delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica «*effettivamente utilizzata*», nonché dei maggiori oneri «*effettivamente sostenuti*» per l'acquisto di gas naturale.

I requisiti di accesso (soggettivo e oggettivo) al beneficio di cui trattasi vanno verificati, in tal caso, in capo al conduttore.

Si precisa che, al fine della fruizione dei crediti d'imposta in argomento, il sostenimento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d'imposta mediante il possesso di copia delle fatture d'acquisto (intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione

dell'immobile o di altro atto che preveda espressamente l'imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell'immobile, nonché di documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo.

Si evidenzia che, in mancanza di voltura dell'utenza da parte del conduttore del relativo immobile, l'assenza di coincidenza tra titolarità dell'utenza e spettanza del credito d'imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato illustrata al paragrafo 4.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini della disciplina dei settori dell'energia elettrica e del gas, l'utente finale della fornitura è il titolare del POD/PDR attraverso il quale avviene il consumo, rispettivamente, dell'energia elettrica o del gas naturale. L'eventuale disallineamento tra la titolarità dell'utenza e il consumo effettivo dell'energia o del gas, riscontrabile nel caso in cui il conduttore di un immobile non effettui la voltura della relativa utenza, può precludere l'applicazione delle tutele e delle agevolazioni previste dalla normativa di settore, incluse le agevolazioni extrafiscali per le imprese energivore e gasivore, per fruire delle quali la titolarità del POD/PDR è condizione essenziale. Tali ulteriori e diversi benefici saranno, quindi, fruibili, nella fattispecie in esame, solo laddove venga effettuata la voltura dell'utenza.

**5.2 Spettanza del credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 nel caso in cui l'unico contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW riferibile all'impresa "non energivora" sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in locazione.**

**Domanda**

Si chiede di chiarire, con riferimento all'ipotesi illustrata nel precedente quesito, se il credito d'imposta per l'energia elettrica acquistata nel terzo trimestre

del 2022 possa teoricamente spettare a un'impresa "non energivora" alla quale siano riferibili più POD, laddove l'unico POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW sia installato nell'immobile dalla stessa detenuto in locazione.

### **Risposta**

Si ritiene che il credito d'imposta riconosciuto per l'energia elettrica consumata possa spettare al conduttore dell'immobile nel quale sia installato il POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW, ancorché questi non sia intestatario della relativa utenza, laddove si verificano le condizioni descritte nella risposta al quesito di cui al precedente paragrafo 5.1. Non rileva, a tal fine, che gli unici POD del quale il conduttore sia titolare abbiano potenza inferiore a 16,5 kW, atteso che il POD di potenza superiore all'anzidetto limite è comunque riferibile, in base a quanto sopra detto, al conduttore stesso, che ne sostenga effettivamente gli oneri, in virtù del riaddebito analitico delle spese.

In tal caso, essendo necessario verificare in capo al conduttore la sussistenza dei requisiti normativamente previsti, ai fini del calcolo della media di riferimento devono, quindi, essere considerati i dati relativi a tutti i POD allo stesso ricollegabili.

### **5.3. Calcolo dell'incremento di costo della componente energetica ai fini dell'accesso al credito d'imposta energia elettrica per un'impresa non intestataria dell'utenza nel trimestre di riferimento del 2019**

#### **Domanda**

Si chiede di precisare se un'impresa conduttrice di un immobile, nel quale esercita l'attività in forza di un contratto di locazione, possa accedere al beneficio fiscale in esame anche nel caso in cui, nel trimestre di riferimento del 2019, non fosse intestataria delle fatture, in quanto, nella predetta annualità, il locatore risultava essere titolare dell'utenza, con riaddebito analitico delle spese relative a detta utenza.

## **Risposta**

Nel caso di specie, si ritiene che possa accedere al beneficio in esame l'impresa conduttrice dell'immobile, la quale non sia intestataria dell'utenza nel trimestre di riferimento dell'anno 2019, a condizione che i costi medi (per kWh), calcolati sulla base del trimestre di riferimento del 2022 (al netto di imposte e sussidi), abbiano subito un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019.

Si precisa, ad ogni modo, che il sostenimento delle spese per l'acquisto di energia elettrica deve essere documentato dall'impresa che usufruisca del credito d'imposta, con riferimento all'anzidetto periodo del 2019, secondo quanto già precisato nella risposta al quesito 5.1.

### **5.4. Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella richiesta dalla norma nei trimestri rilevanti per la verifica dell'incremento del costo medio dell'energia elettrica per le imprese “non energivore”**

#### **Domanda**

Si chiede di precisare se possano accedere al credito d'imposta riconosciuto a favore delle imprese “non energivore” anche coloro che, nei trimestri di riferimento del 2019 e del 2022 posti a confronto ai fini della verifica dell'incremento del costo medio dell'energia elettrica, non siano dotati di contatore di potenza pari o superiore a quella indicata dalla legge.

#### **Risposta**

Con riferimento alla richiesta in esame, tenuto conto della formulazione letterale della norma, si ritiene che il possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) in base al periodo considerato (ossia di potenza impegnata rispettivamente pari a 15 kW o 4 kW circa) non sia necessario anche nei trimestri del 2019 e del 2022 di

riferimento per la verifica dell'incremento del costo del 30 per cento della componente energia.

Detta condizione, infatti, è richiesta, quale requisito di accesso al beneficio fiscale in esame, esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito d'imposta.

### **5.5. Vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza ricorso alla rete pubblica**

#### **Domanda**

Si chiede di specificare se, anche per le imprese “non energivore”, sia possibile agevolare gli acquisti di energia elettrica che avvengono senza il ricorso ad una rete pubblica.

#### **Risposta**

Si richiama, al riguardo, la circolare n. 25/E del 2022, con la quale, al paragrafo 3.3, si è precisato che ai fini della determinazione e della spettanza del credito d'imposta *“la norma (...) non prevede che la vendita di energia elettrica debba essere effettuata attraverso la rete pubblica.*

*Si ritiene, pertanto, che la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un'impresa “energivora” non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla base delle fatture emesse dall'impresa fornitrice di energia elettrica”.*

Si è dell'avviso che la risposta fornita in circolare, pur riferendosi alle imprese “energivore”, sia estendibile al beneficio fiscale previsto in favore delle imprese “non energivore”, al ricorrere dei presupposti di legge.

### **5.6 Nozione di “componente energia”**

#### **Domanda**

Si chiede di chiarire se la spesa sostenuta per la CO2 (costi del meccanismo EU ETS - *Emission Trading System* - in ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE), riferita a un determinato periodo e a uno specifico volume di energia elettrica, quando esposta separatamente in fattura, vada conteggiata nella componente energia per il calcolo dell'effettivo credito d'imposta.

### **Risposta**

La spesa sostenuta per la CO2 riferita all'energia elettrica effettivamente consumata nel trimestre di riferimento è da considerarsi parte della componente energia, anche se è riportata in una voce separata della medesima fattura, nell'ambito di un contratto di fornitura, e non è inglobata nel prezzo specifico della stessa. In quanto tale, è da conteggiare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito d'imposta sia nel calcolo dell'effettivo credito spettante.

## **5.7. Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019**

### **Domanda**

Si chiede quale sia il criterio applicabile per il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica nelle fattispecie di seguito indicate, caratterizzate dall'assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019 (nell'esempio, primo trimestre 2019), ancorché non si tratti di un'impresa neocostituita:

- impresa costituita al 1° gennaio 2019, ma che si è dotata di utenza elettrica nel trimestre successivo;
- impresa costituita al 1° gennaio 2019 e dotata di utenza elettrica nel primo trimestre 2019, ma inattiva dal punto di vista produttivo e comunque con consumi nulli (pari a zero) con riferimento a detto primo trimestre 2019.

### **Risposta**

Con riferimento alle ipotesi sopra menzionate, si ritiene che possa trovare

applicazione quanto già sostenuto nella circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 3.1, relativamente alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019.

Nel documento di prassi, al riguardo, è stato affermato che: *“in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:*

- *valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh<sup>17</sup>;*
- *valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh,*

*per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh”.*

Analogo ragionamento, ovviamente, andrà svolto per le imprese che si trovino nella stessa situazione sopra descritta, ma in relazione a uno degli altri trimestri del 2019, effettuando il raffronto con il costo medio del trimestre di riferimento.

## **5.8. POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'incremento del costo della componente energetica**

### **Domanda**

Si chiede di chiarire se l'incremento di costo fra i trimestri di riferimento (2019-2022) debba essere determinato prendendo in considerazione i soli POD utilizzati dall'impresa in entrambi i trimestri o anche quelli utilizzati in uno solo dei trimestri di riferimento.

### **Risposta**

Al riguardo si precisa che, ai fini del calcolo dell'incremento di costo fra i trimestri di riferimento (2019-2022), deve tenersi conto di tutti gli acquisti di energia elettrica complessivamente effettuati in ciascuno dei periodi.

L'impresa, quindi, deve considerare la fornitura di energia elettrica relativa

a tutti i POD utilizzati nei trimestri di riferimento, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano in dotazione dell'impresa in entrambi i trimestri o solo in uno di essi.

### **5.9. Criterio di calcolo del credito d'imposta nel caso di fatture riportanti i consumi relativi a trimestri differenti**

#### **Domanda**

Si chiede di sapere quali siano le corrette modalità di calcolo del credito d'imposta, nel caso in cui la fattura di dettaglio relativa al mese di giugno (secondo trimestre 2022) comprenda anche i consumi di competenza del mese successivo (rientrante, pertanto, nel terzo trimestre 2022).

#### **Risposta**

Nel caso in cui la fattura di dettaglio con competenza giugno indichi unitariamente la materia (energia elettrica o gas naturale) consumata anche nel mese successivo, ad esempio, dal 1° giugno al 15 luglio 2022, il contribuente è tenuto a dividere il totale della spesa sostenuta per i giorni di riferimento (ossia, nel caso di specie, per 45) e moltiplicarlo per i giorni di giugno (ossia per 30); ciò al fine di ottenere il dettaglio della spesa sostenuta con riferimento al mese di giugno, utile per il calcolo del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2022, separatamente dall'importo spettante per il trimestre successivo.

### **5.10. Spettanza del credito d'imposta per le imprese che utilizzano GNL (gas naturale liquido)**

#### **Domanda**

Si chiede se acceda al beneficio fiscale riconosciuto in relazione ai consumi di gas naturale l'impresa che effettui l'acquisto di GNL (gas naturale liquido).

#### **Risposta**

Le norme che disciplinano il credito d'imposta in esame in favore delle imprese "gasivore" e "non gasivore" prevedono che l'accesso al beneficio fiscale sia subordinato all'acquisto di «gas naturale» (senza ulteriori specifiche rispetto alla tipologia di gas).

In considerazione di ciò si ritiene, pertanto, che l'impresa che acquisti GNL possa fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d'imposta riconosciuto sia in favore delle imprese "gasivore", sia in favore di quelle "non gasivore", a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

#### **5.11. Spettanza del credito d'imposta per le imprese che utilizzano GPL (gas di petrolio liquefatto)**

##### **Domanda**

Si chiede se possa accedere al beneficio fiscale previsto per l'acquisto di gas naturale l'impresa che effettui l'acquisto di gas di petrolio liquefatto (GPL).

##### **Risposta**

Le norme che disciplinano il credito d'imposta in favore delle imprese "gasivore" e "non gasivore" prevedono, sotto il profilo oggettivo, che l'accesso al beneficio fiscale sia subordinato all'acquisto di «gas naturale».

In considerazione di ciò, si ritiene che l'impresa che acquisti GPL non possa usufruire dell'agevolazione in esame, atteso che il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale» con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta in oggetto.

#### **5.12. Spettanza del credito d'imposta alle imprese "non gasivore" per l'acquisto di gas per uso autotrasporto**

##### **Domanda**

Si chiede se il credito d'imposta per l'acquisto di gas per uso autotrasporto, riconosciuto in favore delle imprese "gasivore" (cfr. circolare n. 20/E del 2022, paragrafo 2.2), spetti anche alle imprese "non gasivore".

### **Risposta**

Con la circolare sopra menzionata è stato precisato che «*Il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l'acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un "uso energetico" del gas stesso (...)*».

Si ritiene che la precisazione fornita con la citata circolare, seppure richiamata nel paragrafo relativo alle imprese "gasivore", possa trovare applicazione anche in favore delle imprese "non gasivore", le quali, pertanto, possono anch'esse – ricorrendone i presupposti – usufruire del credito d'imposta per l'acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi.

### **5.13. Spettanza del credito d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria**

#### **Domanda**

Si chiede di precisare se un'impresa possa beneficiare dei relativi crediti d'imposta, laddove detenga in locazione un immobile a uso foresteria e sia titolare delle relative utenze, sostenendo i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

#### **Risposta**

Si ritiene che nell'ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso foresteria i benefici in esame possano essere usufruiti dall'impresa conduttrice, ancorché l'immobile sia a destinazione abitativa, nel caso in cui i relativi costi per l'acquisto della componente energetica e gas ineriscano all'attività di impresa e siano rimasti definitivamente in carico alla stessa, senza che quest'ultima abbia

addebitato la spesa sostenuta nei confronti del dipendente/utilizzatore dell'immobile.

#### **5.14. Spese per l'acquisto di gas naturale per l'alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento**

##### **Domanda**

Una società che produce energia elettrica e termica dall'impianto di teleriscaldamento di sua proprietà mediante la combustione di gas metano, contabilizzato tramite contatore "dedicato", chiede se la sua attività di gestione di una centrale di teleriscaldamento – che comporta la duplice produzione di energia elettrica e di acqua calda ai fini dell'alimentazione della rete sotterranea di teleriscaldamento – costituisca causa ostativa al riconoscimento del credito d'imposta per le imprese cosiddette "non gasivore".

##### **Risposta**

La disciplina in argomento prevede che l'acquisto di gas naturale agevolabile si riferisca al gas consumato *«per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici»*.

È quindi necessario, per quanto attiene al gas naturale per l'alimentazione della centrale termica di teleriscaldamento, individuare la quota parte dello stesso utilizzata *«per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici»*.

In caso di cogenerazione, per distinguere, ai nostri fini, i quantitativi di gas naturale utilizzati per produrre energia elettrica (riconcificabile all'uso termoelettrico) da quelli utilizzati per produrre energia di diverso tipo (riconcificabile agli usi energetici diversi da quelli termoelettrici), si ritiene che possa trovare applicazione, in via generale, il criterio stabilito dall'articolo 21, comma 9-ter, lettera b), del *“Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”* (c.d. Testo unico delle accise - TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che, in caso di generazione combinata di energia elettrica

e calore utile, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico convenzionale stabilito nella misura pari a 0,220 mc per kWh<sup>28</sup>.

Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato «*per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici*», oggetto di agevolazione, al ricorrere degli altri requisiti.

### **5.15. Applicazione dell'agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche**

#### **Domanda**

Una società sportiva dilettantistica (di seguito, SSD) costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro – che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore” – chiede se possa beneficiare dei crediti d'imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l'energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall'agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte.

#### **Risposta**

Come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l'utilizzo del termine “imprese”, il legislatore ha incluso nell'ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni normativamente previste.

Sono, quindi, ammesse all'agevolazione, tra l'altro, tutte le imprese commerciali.

---

<sup>28</sup> Cfr. circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E, avente ad oggetto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta in relazione alle forniture di gas metano per combustione per usi civili e industriali.

Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse – che induce a qualificarle come imprese commerciali<sup>29</sup> – al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d'imposta in esame in relazione all'attività complessivamente svolta.

\*\*\*

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA  
Ernesto Maria Ruffini  
(*firmato digitalmente*)

---

<sup>29</sup> Si veda, al riguardo, la circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, avente ad oggetto questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

<p><i>Newsletter N.45</i></p> <p><i>7 dicembre 2022</i></p>	<p align="center"><b>Fondimpresa – Avviso 6/2022</b>  <b>Fino a 50.000€ a fondo perduto</b>  <b>in formazione a sostegno dell’innovazione</b>  <b>digitale e/o tecnologica</b>  <b>di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti</b></p>
<p><b><i>COSA FINANZIA</i></b></p>	<p>Progetti di innovazione digitale e/o tecnologica che comportino <b>l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi, o un notevole miglioramento</b> di quelli esistenti.          Sono ammissibili i processi di miglioramento tecnologico, inclusi cambiamenti nelle attrezzature, nelle tecniche, nei software.</p>
<p><b><i>CHI PUO’ PARTECIPARE</i></b></p>	<p>Aziende appartenenti a qualsiasi categoria e di qualsiasi dimensione aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione del progetto, in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata;</p> <p>Soggetti attuatori accreditati;</p> <p>Consorzi e ATI.</p>
<p><b><i>CRITERI PER PARTECIPARE</i></b></p>	<p>Piccoli gruppi di lavoro</p> <p>Massimo 100 ore di formazione a persona in uno o più corsi;</p> <p>Prevedere la certificazione delle competenze per tutti i percorsi;</p> <p>Costituzione di un Comitato di Pilotaggio che monitori il percorso del progetto, e che preveda la partecipazione delle rappresentanze sindacali, che dovranno anche sottoscrivere l’accordo sindacale per la presentazione del piano stesso.</p> <p>Presenza di uno fra Università pubbliche o private riconosciute, Enti di ricerca sotto la sorveglianza del MIUR o altri organismi di ricerca. La collaborazione deve esplicitarsi nella firma del progetto da presentare.</p>
<p><b><i>DURATA DEL PIANO</i></b></p>	<p>12 mesi dall’approvazione di Fondimpresa</p>

<b>FINANZIAMENTO PREVISTO</b>	La singola azienda che intende partecipare potrà essere beneficiaria di un contributo a <b>fondo perduto</b> fino ad un <b>massimo di 50 mila</b> (al netto delle risorse del Conto Formazione). È data l'opportunità di richiedere, entro 120 giorni dalla data di approvazione, un anticipo pari al 70% del contributo approvato.
<b>COSTI AMMISSIBILI</b>	Costi legati all'erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, aule, certificazione competenze, materiali didattici e di consumo, ecc.);  Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non formative per la progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto
<b>REGIME DI AIUTI</b>	Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione)  o  Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).
<b>DELEGHE E PARTENARIATI</b>	Le deleghe a soggetti terzi per l'espletamento di prestazioni specialistiche non possono superare il 15% del contributo totale, mentre <b>non ci sono limiti per l'affidamento a soggetti partner</b> se il soggetto proponente è l'azienda beneficiaria per i propri dipendenti. I soggetti partner devono garantire il loro apporto con il rimborso delle quote orarie dei propri lavoratori (costi reali).
<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	I progetti si possono presentare dalle ore <b>9.00 del 14 Febbraio 2023</b> alle ore <b>13.00 del 31 dicembre 2023</b> .
<b>PER INFORMAZIONI</b>	Valentina Balzano <a href="mailto:vbalzano@sviluppopmi.com">vbalzano@sviluppopmi.com</a> ;  Silvia Casali <a href="mailto:scasali@sviluppopmi.com">scasali@sviluppopmi.com</a>  Monica Morelli <a href="mailto:mmorelli@sviluppopmi.com">mmorelli@sviluppopmi.com</a> ;  Tel . 0544-280280

**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONGEDI E PERMESSI DI GENITORI  
E PRESTATORI DI ASSISTENZA  
INDICAZIONI SULLA CORRETTA APPLICAZIONE E SUI PROFILI SANZIONATORI  
DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO**

Il d.lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 39, 32 e 31 del 2022) e il cui testo è disponibile a questo [collegamento](#), ha introdotto “*disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare*”; l'Ispektorato Nazionale del Lavoro, di conseguenza, con la nota:

- 6/12/2022 n. 2414 (allegato n. 1), ha fornito “*specifiche indicazioni*” in ordine alla sua corretta applicazione e ai profili di carattere sanzionatorio ivi contenuti;
- 6/9/2022 n. 9550 (allegato n. 2) - richiamata dalla citata, successiva n. 2414/2022, ma, alla data di chiusura di questo notiziario, non ancora resa pubblica dall'INL (certamente non tramite il suo portale istituzionale) -, ha illustrato “*le novità introdotte in relazione ai singoli istituti*”; questi, “*salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”, e quindi alcuni contenuti della nota n. 9550/2022, in particolare quelli riportati in calce ai punti «1.», «2.» e «3.» e richiamanti gli strumenti e le istruzioni per consentire la gestione informatizzata dei sistemi di fruizione dei congedi, sono ovviamente, ancorché si ritenga giovi segnalarlo, validi per i soli datori di lavoro appartenenti alla P.A., e non per quelli privati.

Gli istituti oggetto delle due note di cui si tratta sono:

- 1) il “*Congedo di paternità obbligatorio*” ex art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001<sup>[1]</sup>, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 105/2022 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022);
- 2) il “*Congedo di paternità alternativo*” ex art. 28 del d.lgs. n. 151/2001<sup>[2]</sup>, così rubricato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 105/2022 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022);
- 3) il “*Divieto di licenziamento*” ex art. 54 del d.lgs. n. 151/2001<sup>[3]</sup>, applicabile al padre lavoratore nell'ipotesi in cui abbia fruito dei predetti congedi previsti ai precedenti artt. 27-bis e 28;
- 4) il “*Diritto al rientro e alla conservazione del posto*” ex art. 56 del d.lgs. n. 151/2001<sup>[4]</sup>;
- 5) l'impianto sanzionatorio ex art. 46 del d.lgs. n. 151/2001<sup>[5]</sup>;
- 6) i “*Riposi e permessi per figli con grave disabilità*” ex art. 42 del d.lgs. n. 151/2001<sup>[6]</sup> (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022);
- 7) il “*Divieto di discriminazione*” ex art. 2-bis della legge n. 104/1992<sup>[7]</sup>;
- 8) il “*Congedo parentale*” ex art. 32 e seguenti del d.lgs. n. 151/2001<sup>[8]</sup> (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022);
- 9) i permessi per assistere persone con disabilità ex art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992<sup>[9]</sup> (da ultimo CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022);
- 10) il “*lavoro agile*” di cui alla legge n. 81/2017<sup>[10]</sup> (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2022);
- 11) il “*Lavoro a tempo parziale*” disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (artt. 4-12), relativamente al quale è stato modificato l'art. 8 (“*Trasformazione del rapporto*”)<sup>[11]</sup>;
- 12) i “*Congedi per eventi e cause particolari*” ex art. 4 della legge n. 53/2000<sup>[12]</sup>.

**[1] Art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001****Congedo di paternità obbligatorio**

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

**[2] Art. 28 del d.lgs. n. 151/2001****Congedo di paternità alternativo**

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.

1-ter. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**[3] Art. 54 del d.lgs. n. 151/2001****Divieto di licenziamento**

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

- a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
- d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

**[4] Art. 56 del d.lgs. n. 151/2001**

**Diritto al rientro e alla conservazione del posto**

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**[5] Art. 46 del d.lgs. n. 151/2001**

**Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

**[6] Art. 42 del d.lgs. n. 151/2001**

**Riposi e permessi per i figli con handicap grave**

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3. **COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.**

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

[7] **Art. 2-bis della legge n. 104/1992**

**Divieto di discriminazione**

1. È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**[8] Art. 32 del d.lgs. n. 151/2001**

**Congedo parentale**

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS.

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quattrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

**Art. 33 del d.lgs. n. 151/2001**

**Prolungamento del congedo**

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

**Art. 34 del d.lgs. n. 151/2001**

**Trattamento economico e normativo**

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.

2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento)) della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

**Art. 35 del d.lgs. n. 151/2001****Trattamento previdenziale**

*omissis*

**Art. 36 del d.lgs. n. 151/2001****Adozioni e affidamenti**

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia.

**[9] Art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/1992****Agevolazioni**

1. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.**

2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in

situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

[10] Al fine “di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, la legge n. 81/2017 ha introdotto e disciplinato il “lavoro agile” quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

[11] **Art. 8 del d.lgs. n. 81/2015**

**Trasformazione del rapporto**

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- 5-bis. La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi 4 e 5, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
- 5-ter. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-bis, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto-legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

**[12] Art. 4 della legge n. 53/2000****Congedi per eventi e cause particolari**

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

4-bis. *COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.*

4-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.



Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

e p.c.

Alla Direzione centrale per la tutela, la vigilanza  
e la sicurezza del lavoro

All'INPS  
Direzione centrale entrate

All'INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: D.Lgs. n. 105/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” – sistema sanzionatorio.

Si fa seguito alla nota prot. n. 9550 del 6 settembre u.s. al fine di fornire specifiche indicazioni al personale ispettivo – condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 9699 del 17 novembre e 10147 del 2 dicembre 2022 – in ordine alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 105/2022 che, nel modificare, fra l'altro, il D.Lgs. n. 151/2001 e la L. n. 104/1992, ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore temperamento tra l'attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

### **Congedo di paternità**

L'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 105/2022, disciplina il “congedo di paternità obbligatorio”, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (v. art. 29, D.Lgs. n. 151/2001). Le giornate di congedo non sono frazionabili a ore e possono essere utilizzate anche in via non continuativa nell'arco temporale intercorrente tra i 2 mesi precedenti la data

presunta del parto e i 5 mesi successivi.

Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001.

Il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore – da ciò la sua obbligatorietà – nei modi previsti dal comma 6 dello stesso 27-bis (comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni in cui si intende fruire del congedo, anche attraverso “l'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva).

Sotto il profilo sanzionatorio il legislatore ha introdotto il nuovo art. 31-bis del D.Lgs. n. 151/2001 prevedendo che **“il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”**.

Sul punto va evidenziata dunque la **necessità** di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione. Al riguardo non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Va altresì evidenziata la **diffidabilità della violazione** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, laddove il congedo sia evidentemente ancora fruibile.

### **Congedo di paternità alternativo**

Le nuove disposizioni confermano il contenuto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 relativo alle tutele ed alle garanzie concernenti il congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, ora rubricato “*congedo di paternità alternativo*” (cfr. art. 2, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 105/2022).

Ai sensi del successivo comma 2 del già citato articolo 31-bis, il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 **è punito con le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001**. Tale ultima disposizione prevede anzitutto la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi per poi stabilire, come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 105/2022, che il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

### **Divieto di licenziamento**

A seguito dell'introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia fruito degli istituti di cui agli artt. 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 54 cit. è punita con la **sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981** e inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art.

46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

### **Diritto al rientro e alla conservazione del posto**

Non sono state introdotte modifiche nel corpo dell'art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001, recante la disciplina del *“diritto al rientro e alla conservazione del posto”*, salvo per quanto concerne il regime sanzionatorio. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo è infatti punita con le sanzioni di cui all'art. 54, comma 8, del D.Lgs. n. 151/2001 – ossia con la **sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582** e, ove la violazione sia rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, la stessa non può essere conseguita – **e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981.**

### **Riposi, permessi e congedi**

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha altresì modificato l'impianto sanzionatorio di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 151/2011, estendendo la **sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582**, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre contenuti negli artt. da 39 a 41, del D.Lgs. n. 151/2001, anche a quelle concernenti i riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42), l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis) ed i riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45).

Inoltre, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli articoli citati, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

### **Riposi e permessi per i figli con grave disabilità**

Ai fini della fruizione dei riposi e dei permessi per i figli con grave disabilità ai sensi della L. n. 104/1992, si evidenzia come anche l'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 sia stato oggetto di modifiche, in quanto al coniuge convivente sono equiparati la parte di un'unione civile ed il convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 20 e 36, della L. n. 76/2016, anche per il caso in cui la convivenza sia iniziata successivamente alla richiesta di congedo.

### **Divieto di discriminazione**

L'art. 3, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto l'art. 2-bis della L. n. 104/1992 che sancisce il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui al citato art. 42 nonché dei benefici di cui all'art. 33 della stessa L. n. 104/1992, agli artt. 33 e 42 del D.Lgs. n. 151/2001, all'art. 18, comma 3-bis, della L. n. 81/2017 e all'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una ipotesi di discriminazione e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

### **Congedi parentali e assistenza ai figli**

Il D.Lgs. n. 105/2022 è intervenuto anche sugli artt. 32 ss. del D.Lgs. n. 151/2001, apportando modifiche in materia di congedi parentali su aspetti concernenti fra l'altro:

- l'età del figlio (estendendo al compimento dei 12 anni di età il periodo di tempo entro cui è possibile percepire l'indennità riconosciuta prima solo fino a 6 anni);
- la durata del congedo (innalzando da 10 a 11 mesi il periodo di fruizione dell'istituto nel caso di un

solo genitore o di un affidamento esclusivo del figlio);

- la disciplina dell'indennità (pari al 30% della retribuzione sia per i 3 mesi di congedo spettanti a ciascun genitore e non trasferibili dall'uno all'altro, sia per l'ulteriore periodo di 3 mesi suddivisibile tra i genitori a loro discrezione sia, infine, per i 9 mesi ora spettanti al genitore solo);

- l'incidenza dei congedi su altri istituti (i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva).

Restano ferme le sanzioni già previste in materia di congedi parentali dall'art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001, secondo cui il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro in questione sono puniti con la **sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582**. A questo si aggiunge tuttavia l'ulteriore previsione secondo cui, ove rilevate nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, tali condotte impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

### **Permessi per assistere persona con disabilità ex art. 33, commi 2 e 3, L. n. 104/1992**

L'art. 3 del D.Lgs. n. 105/2022 apporta modifica anche all'art. 33, commi 2 e 3, della L. n. 104/1992, prevedendo, fra le altre cose che la fruizione, da parte del lavoratore di 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, compete al coniuge, a chi è parte di un'unione civile, al convivente di fatto, nonché al parente o affine entro il secondo grado.

Ai sensi del comma 7-ter, introdotto al citato art. 33, nelle ipotesi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei diritti elencati nello stesso articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, trova applicazione la misura interdittiva del mancato conseguimento delle certificazioni stesse da parte del datore di lavoro.

### **Novità in materia di lavoro agile**

Le nuove norme introdotte con il D.Lgs. n. 105/2022 alla L. n. 81/2017 hanno modificato, fra l'altro, l'art. 18, comma 3-bis, ai sensi del quale sono disciplinati i criteri di prelazione per la concessione del lavoro agile.

A decorrere dal 13 agosto 2022, pertanto, la priorità è estesa:

- alle lavoratrici e ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 (sul punto si rinvia altresì anche all'art. 23-bis del D.L. n. 115/2022, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 142/2022 recante la "*proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14*");

- ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017.

Al fine di prevenire condotte discriminatorie, è fatto divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre a modalità organizzativa con effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro i lavoratori che intendano ricorrere al lavoro agile, tant'è che ogni misura adottata in violazione della nuova disciplina è nulla.

Resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'art. 2-bis, della L. n. 104/1992, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 105/2022.

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha inoltre previsto anche in tal caso che il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3-bis di cui si è detto, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di

analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

### **Lavoro part-time**

In forza delle modifiche apportate all'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015 la novella estende ai soggetti che siano parte delle unioni civili e delle convivenze di fatto il diritto alla trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale, in particolare in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o l'altra parte dell'unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Nei casi di richiesta di trasformazione del contratto, il lavoratore o la lavoratrice non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione di quanto sopra, da considerare ritorsiva o discriminatoria, è nulla (art. 8, comma 5-bis, D.Lgs. n. 81/2015).

Resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'art. 2-bis, della L. n. 104/1992, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 105/2022.

Anche nei casi di rifiuto, opposizione e ostacolo alla fruizione del sopra citato diritto alla trasformazione del contratto, rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, sarà impedito al datore di lavoro il conseguimento delle stesse (art. 8, comma 5-ter, D.Lgs. n. 81/2015).

### **Congedi per eventi e cause particolari ex art. 4, L. n. 53/2000**

Con l'art. 6 del D.Lgs. n. 105/2022 sono state inoltre apportate modifiche all'art. 4 della L. n. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari introducendo, anche in tale ipotesi, la "misura interdittiva" ai sensi della quale il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al citato articolo, rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse (cfr. comma 4 ter).

### **Regime intertemporale**

Le novità introdotte in materia di congedo obbligatorio di paternità rendono opportuna una precisazione in relazione al regime intertemporale, in particolare per quanto attiene l'applicabilità delle tutele di cui agli artt. 54 e 55 del novellato D.Lgs. n. 151/2001 per i congedi fruiti a cavallo dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Al riguardo, tenuto conto che l'evento nascita e la fruizione del congedo da parte del lavoratore padre costituiscono elementi essenziali per l'individuazione del regime normativo applicabile, si ritiene che le tutele previste rispettivamente dall'art. 54, comma 7 (divieto di licenziamento) e dall'art. 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni) trovino applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità di cui all'art. 4, comma 24, della L. 92/2012 e ss. mm. poi "confluito" nell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.

IL DIRETTORE CENTRALE



Dario PAPA  
ISPettorato  
NAZIONALE DEL  
LAVORO  
06.12.2022 07:35:33  
GMT+01:00

FATTISPECIE	RIFERIMENTO SANZIONE	SANZIONE
congedo obbligatorio del padre (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001)	art. 31-bis, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001	Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni
congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001)	art. 31-bis, comma 2, e art. 18 D.Lgs. n. 151/2001	Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 è punito con le sanzioni previste all'articolo 18 che prevede la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi nonché il mancato conseguimento per il datore di lavoro della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti
divieto di licenziamento (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001)	art. 54, comma 8, D.Lgs. n. 151/2001	L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981. Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni
diritto al rientro e alla conservazione del posto (art. 56, D.Lgs. n. 151/2001)	art. 56, comma 4-bis e art. 54, comma 8, D.Lgs. n. 151/2001	L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981. Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni
riposi giornalieri della madre (art. 39, D.Lgs. n. 151/2001) riposi giornalieri del padre (art. 40, D.Lgs. n. 151/2001) riposi per parti plurimi (art. 41, D.Lgs. n. 151/2001) riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42, D.Lgs. n. 151/2001) assegnazione temporanea dei lavoratori	art. 46, D.Lgs. n. 151/2001	L'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui

<p>dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis, D.Lgs. n. 151/2001) adozioni e affidamenti (art. 45, D.Lgs. n. 151/2001)</p>		<p>all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni</p>
<p>congedi parentali (capo V, D.Lgs. n. 151/2001)</p>	<p>art. 38, D.Lgs. n. 151/2001</p>	<p>Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al Capo V sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni</p>



Direzione centrale identità professionale,  
pianificazione e organizzazione

Alle Direzioni centrali  
Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

e p.c. alla Segreteria del Direttore generale

**Oggetto:** Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022) – nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, è stato adottato il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022, nel quale è stato previsto un ampliamento di tutele e diritti delle figure genitoriali e dei cd. *caregiver* familiari, “*al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare*” (art. 1, comma 1, d.lgs. 105/2022).

Le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “*salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni*” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza.

Si riportano, di seguito, le novità introdotte in relazione ai singoli istituti.

#### 1. Congedo di paternità obbligatorio

Rispetto alla previgente disciplina, l’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*), introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022, in merito al congedo di paternità obbligatorio, stabilisce che “*Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio*”. Tale congedo si aggiunge al congedo di paternità alternativo, disciplinato dall’art. 28 T.U., spettante al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità.

Direzione Centrale Identità professionale,  
pianificazione e organizzazione  
Ufficio II  
Gestione e sviluppo dell’identità professionale  
e relazioni sindacali

Piazza della Repubblica, 59  
00185 Roma

[www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)  
[dcpersonale@ispettorato.gov.it](mailto:dcpersonale@ispettorato.gov.it)  
[dcpersonale@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dcpersonale@pec.ispettorato.gov.it)

Nelle more di eventuali chiarimenti condivisi con il Ministero del lavoro, si evidenzia di seguito quanto stabilito dalle le disposizioni di recente emanazione secondo le quali il congedo di paternità:

- a) spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
- b) è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
- c) non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
- d) è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
- e) si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- f) può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- g) è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo nei casi previsti dall'articolo 28 del T.U.;
- h) dà diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione ed, in particolare, il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'art. 22, cc. da 2 a 7, e dell'art. 23 (art. 29 T.U. nuova formulazione) e il trattamento previdenziale è quello previsto dall'art. 25 (art. 30 T.U. nuova formulazione);
- i) è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

Vige, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, c. 7, T.U.); in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso (art. 55, cc. 1 e 2 T.U.).

Per l'esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, *“con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto”*.

Sono in corso di predisposizione gli adeguamenti ai moduli applicativi “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”), “Timbrature” e “Richieste” per consentire la gestione informatizzata delle comunicazioni e dei corrispondenti giustificativi. Nelle more, la comunicazione di fruizione dell'istituto in parola potrà essere inoltrata con e-mail al Dirigente di sede/ Responsabile del Processo con l'indicazione dei giorni in cui intende fruirne; tale comunicazione non è soggetta ad autorizzazione sempreché sia rispettata la tempistica di cui sopra. Successivamente all'adeguamento del sistema informatico, le richieste già presentate a mezzo e-mail dovranno essere inserite nello stesso, al fine di permettere il corretto calcolo dei giustificativi di assenza e presenza.

## 2. Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti

L'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 ha modificato il comma 1 dell'articolo 34 del T.U., disponendo che *“Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione”*.

Nello specifico, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a

un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del T.U.: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Allo stesso modo, ai genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale ai sensi dell'art. 33 T.U., è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento (art. 34, comma 2, T.U. nuova formulazione).

Le modifiche in materia di congedo parentale trovano applicazione anche in caso di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento. Pertanto, la sopra citata indennità del 30 per cento è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto dei 9 mesi, entro i 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (art. 36, c.3, T.U.).

Resta ferma la previsione di maggior favore contenuta nell'art. 28, c. 3 del CCNL 2019-2021, che riconosce, nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, l'intera retribuzione alle lavoratrici madri o in alternativa ai lavoratori padri, per i primi trenta giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente.

Con l'occasione si rammenta che, i periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice (art. 28, c. 5, CCNL 2019-2021).

Si evidenzia che, secondo la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 34 T.U. nuova formulazione, i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva.

Per la fruizione dei congedi parentali, dovrà essere inserita apposita istanza sul modulo "Richieste" del sistema informativo di gestione delle presenze, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del

periodo di astensione, salvo che ricorrano particolari e comprovate situazioni personali, in presenza delle quali la domanda potrà essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro, utilizzando i codici appositamente previsti:

- FA1 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 100%);
- FA5 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 30%);
- FA6 (Congedo parentale a giorni non retribuito);
- F1H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 100%);
- F5H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 30%);
- F6H (Congedo parentale a ore non retribuito).

Si rappresenta che la fruizione dei congedi in esame viene resa disponibile sul sistema informatico previo inserimento nel modulo "Anagrafica dei Dipendenti" (già "Dotazione Organica"), i dati relativi ai figli all'interno della sezione "Nucleo Familiare".

### 3. Congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

L'articolo 2, comma 1, lett. n) ha riformulato l'articolo 42, comma 5, prevedendo l'inserimento della parte di un'unione civile e del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, al pari del coniuge.

Ne consegue che, secondo la disciplina entrata in vigore il 13 agosto 2022, nell'ordine di priorità, al coniuge convivente sono stati equiparati la parte dell'unione civile convivente e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità.

È stato, inoltre, previsto che il congedo possa essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

La richiesta di concessione del congedo in parola viene effettuata per via ordinaria e pertanto la verifica del rispetto dei tempi sopra indicati non avviene tramite l'applicativo informatico.

Per la fruizione del congedo straordinario in parola è previsto che su "Anagrafica dei dipendenti" (già "Dotazione Organica") vengano inseriti i dati relativi al provvedimento di concessione del diritto al lavoratore ed, in particolare, le date di inizio e termine del periodo di congedo. L'assenza del lavoratore, in corrispondenza delle giornate e dei periodi di fruizione, comporta che il sistema generi il corrispondente giustificativo (AZ).

### 4. Permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il novellato art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022, nel riferirsi espressamente anche al lavoratore dipendente pubblico, individua tra i titolari del diritto anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto e stabilisce che *"Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro"*.

Viene, dunque, superato, il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – per i quali è sempre stata prevista tale facoltà - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a far data dal 13 agosto 2022, più

soggetti aventi diritto possono richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

5. Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

In conseguenza della modifica dell'art. 8, c. 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad opera dell'art. 5, c. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 105/2022, viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Ilaria FEOLA

Firmato digitalmente da  
**ILARIA FEOLA**

O = Ispettorato Nazionale del  
Lavoro  
C = IT